



REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERA N. 17 NELLA SEDUTA DEL 14.4.2014
MODIFICATO. CON DELIBERA N. 53 NELLA SEDUTA DI C.C. DEL 29.9.2014**

Indice

Art. 1 – Oggetto	
Art. 2 - Soggetto attivo d'imposta.....	
Art. 3 – Presupposto impositivo	
Art. 4 –Soggetti passivi	
Art. 5 – Base imponibile	
Art. 6 - Aliquote	
Art. 7– Detrazione per abitazione principale	
Art. 8 – Dichiarazione.....	
Art. 9 – Versamenti	
Art. 10 – Rimborsi e compensazione	
Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni	
Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	
Art. 13– Riscossione coattiva	
Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento	

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI).
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) di cui all'art. 1, commi 639 e 640, dal comma 669 al comma 679 e dal comma 681 al 685 nonché dal comma 687 al comma 705 della legge n. 147 del 27.12.2013 e dalle altre norme in materia di tributi locali, in particolare le norme relative all'imposta municipale propria.

Art. 2 - Soggetto attivo d'imposta

Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o parte della superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati , ivi compresa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4 –Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di unità immobiliari, di cui all'articolo 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di pluralità di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI, dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22.12.2011, come definita anche all'art. 3 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU).

2. Per la determinazione del valore delle aree edificabili si applica l'articolo 3, comma 1 punto 3 e comma 2 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 3, commi 3 e 4 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

Art. 6 – Aliquote

1. L'aliquota base è pari all'1 per mille. Per il 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille.
2. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere approvato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili tenuto presente il pareggio di bilancio.
3. Con la delibera di cui al comma 2, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione.

Art. 8 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 9 – Versamenti

1. I contribuenti, per il versamento del tributo, sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale.
2. Il Comune invia al contribuente i moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima pari al 50% entro il 16 giugno, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, calcolata sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente

provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

5. La Giunta Comunale può stabilire il differimento dei termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 10 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità stabilite nella legge n. 147 del 27.12.2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Il Sindaco designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
11. Una quota delle somme effettivamente incassate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge all'incremento del fondo di produttività del salario accessorio.

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento superiore a euro 1.000,00=fino ad un massimo di dodici rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune.
2. La rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:
- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato;
 - d. le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 13– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00= con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 15 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.